

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



ORDINANZA SINDACALE

n. 19/2026 del 19/08/2026

OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS WEST NILE (WNV) NEL TERRITORIO COMUNALE - CASO DI POSITIVITÀ IN EQUIDE E CASO UMANO - INTERVENTI DI CONTRASTO AL VETTORE E MISURE DI PREVENZIONE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il virus West Nile (WNV) è un agente virale trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare appartenenti al genere Culex;
- la prevenzione della diffusione del virus West Nile è strettamente correlata alla riduzione della popolazione dei vettori e, in particolare, alla eliminazione dei focolai larvali e alla riduzione delle condizioni ambientali favorevoli alla proliferazione delle zanzare;
- con nota del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 5, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 33327 del 17/08/2026, avente ad oggetto “Caso di positività al test per il WEST NILE virus in cavallo sito nel comune di Fonte Nuova”, è stata comunicata la positività al test per la ricerca del virus West Nile in un cavallo;
- la medesima ASL Roma 5 ha rappresentato che, anche nelle more degli ulteriori accertamenti, appare opportuno procedere in via precauzionale con misure di contrasto al vettore mediante trattamenti larvicidi presso il territorio comunale, e adulticida nel raggio di 200 metri a partire dal luogo abituale di ricovero del cavallo;
- con nota del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 5, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 33673 del 19/08/2026, avente ad oggetto “Caso umano confermato di infezione da WESTNILE VIRUS in persona residente nel Comune di Fonte Nuova” è stata comunicata la positività al test per la ricerca del virus West Nile di caso umano;
- la ASL Roma 5 ha inoltre evidenziato che la Culex pipiens, oltre a riprodursi in contenitori di varia natura, tombini e caditoie stradali, può svilupparsi anche in focolai ipogei e, nelle zone rurali, in canali irrigui, canaletti, fossi, stagni, abbeveratoi, pozze temporanee e altri ristagni d'acqua, anche caratterizzati da elevata presenza di sostanza organica;
- la stessa ASL ha evidenziato la necessità, parallelamente agli interventi di disinfestazione delle aree pubbliche, di procedere alla rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree private e peri-domestiche, quali giardini, orti, cortili, terrazzi e balconi, attraverso una specifica comunicazione alla popolazione;

CONSIDERATO CHE

- la presenza di casi di positività al virus West Nile rappresenta una situazione che richiede l'adozione di misure preventive e precauzionali finalizzate a ridurre la presenza del vettore e dei relativi focolai larvali;
- i provvedimenti di prevenzione e gli interventi di disinfestazione effettuati esclusivamente sulle aree pubbliche non risultano sufficienti a contenere la proliferazione delle zanzare, essendo necessario il concorso dei proprietari e degli utilizzatori delle aree private nell'eliminazione dei ristagni d'acqua e nella gestione dei potenziali focolai larvali;
- la situazione evidenziata dalla ASL Roma 5 rende necessario adottare specifiche misure rivolte alla popolazione residente e a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, dispongano di aree, immobili, terreni, strutture agricole o zootecniche potenzialmente interessate dalla presenza di focolai larvali;

DATO ATTO CHE

- l'Amministrazione Comunale, al fine di dare immediata attuazione alle indicazioni formulate dalla ASL Roma 5, ha effettuato durante le giornate del 18 e del 19 agosto 2026 un intervento straordinario di disinfestazione mediante trattamento adulticida nell'area interessata dal caso di positività equina e il trattamento larvicida su tutto il territorio comunale;
- il trattamento adulticida è stato effettuato in maniera mirata e razionale e limitatamente a quanto ritenuto necessario sotto il profilo tecnico-sanitario, in conformità alle indicazioni della ASL Roma 5 e nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle etichette dei prodotti utilizzati, mentre il trattamento larvicida è stato effettuato su tutto il territorio Comunale;
- risulta altresì necessario che i proprietari, conduttori e utilizzatori delle aree private ricadenti nell'area interessata ossia Via Salvatoreto, Via Quarto Conca e Via Fonte Lagrimosa provvedano tempestivamente alla eliminazione dei ristagni d'acqua e, ove ciò non sia possibile, all'adozione di idonee misure larvicide;

RITENUTO

- necessario, in via precauzionale, adottare misure straordinarie finalizzate a prevenire e contenere la proliferazione delle zanzare vettori del virus West Nile;
- necessario richiamare la cittadinanza alla scrupolosa osservanza delle misure di prevenzione, con particolare riferimento alla eliminazione delle raccolte d'acqua stagnante, anche temporanee;
- necessario assicurare la collaborazione dei cittadini, delle attività produttive, delle aziende agricole e zootecniche e dei proprietari e conduttori di aree private, al fine di garantire l'efficacia degli interventi di prevenzione e contrasto;

VISTI

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 50, comma 5;
- l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- il Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi 2020-2025 e i relativi documenti attuativi;
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie trasmesse da vettori;
- la nota della ASL Roma 5 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, acquisita al protocollo comunale n. 5549 del 11/02/2026, avente ad

oggetto "protocollo del 2025 misure preventive e di controllo nei confronti delle zanzare *Aedes albopictus* e *Culex pipiens* per la prevenzione delle arbovirosi";

- la nota della ASL Roma 5 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, acquisita al protocollo comunale n. 33327 del 17/08/2026;
- la nota del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 5, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 33673 del 19/08/2026, avente ad oggetto "Caso umano confermato di infezione da WEST NILE VIRUS in persona residente nel Comune di Fonte Nuova;

ORDINA

a tutti i cittadini e ai soggetti pubblici e privati presenti sul territorio comunale, dalla data di sottoscrizione della presente Ordinanza e fino al 31 dicembre 2026:

1. di non abbandonare all'aperto oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione, quali barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi, pneumatici, teli e materiali vari, nei quali possa determinarsi, anche occasionalmente, la raccolta di acqua piovana o stagnante;
2. di provvedere allo svuotamento dell'acqua presente nei contenitori di uso comune, quali annaffiatori, secchi, sottovasi, bidoni e simili, e di sistemare tali contenitori in modo da impedire il successivo accumulo di acqua meteorica;
3. ove non sia possibile procedere alla rimozione dei contenitori o delle raccolte d'acqua, di provvedere alla loro idonea chiusura mediante coperchi a tenuta o rete zanzariera a maglia fine, adeguatamente fissata;
4. di provvedere alla periodica pulizia e al trattamento larvicida dei tombini, caditoie, pozzetti, griglie di scarico e di ogni altro manufatto destinato alla raccolta delle acque meteoriche che non possa essere eliminato o adeguatamente chiuso;
5. di utilizzare, per i trattamenti larvicidi, esclusivamente prodotti autorizzati e conformi alla normativa vigente, rispettando scrupolosamente le dosi, modalità e frequenze di utilizzo riportate nell'etichetta del prodotto;
6. di mantenere sgombri e in condizioni di ordinaria pulizia cortili, giardini, orti e aree pertinenziali, evitando la presenza di materiali e rifiuti che possano favorire la formazione di ristagni d'acqua;
7. di provvedere alla corretta gestione delle piscine non utilizzate e delle fontane, evitando la presenza di acqua stagnante e, ove necessario, procedendo al loro svuotamento o ad adeguati trattamenti larvicidi;
8. di sistemare teli, materiali, contenitori e ogni altro oggetto lasciato all'aperto in modo da impedire la formazione di raccolte d'acqua a seguito di precipitazioni;
9. di mantenere efficienti le grondaie e gli impianti di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, evitando ristagni conseguenti a ostruzioni o malfunzionamenti;
10. di mantenere chiusi con coperchi a tenuta i serbatoi, fusti, bidoni e contenitori utilizzati per la raccolta e conservazione dell'acqua; in alternativa, gli stessi dovranno essere protetti mediante rete zanzariera a maglia fine, adeguatamente fissata;
11. di evitare la formazione di raccolte d'acqua, anche temporanee, in luoghi poco accessibili quali cantine, locali interrati, intercapedini, vani tecnici, cortili interni e aree similari;
12. di provvedere al frequente ricambio dell'acqua contenuta nei recipienti destinati all'abbeveraggio degli animali, assicurandone la periodica pulizia e adottando ogni accorgimento necessario ad evitare la proliferazione delle larve di zanzara;
13. di evitare irrigazioni e annaffiature che possano determinare ristagni d'acqua nelle aree di pertinenza delle proprietà;
14. ai proprietari e conduttori di terreni agricoli, aziende agricole e strutture zootecniche, di adottare tutte le misure necessarie a impedire la formazione di focolai larvali, con particolare riferimento ad abbeveratoi, vasche, serbatoi, fossi, scoline, canalette, pozzetti e

ogni altra raccolta d'acqua presente nelle aree di pertinenza.

ORDINA ALTRESÌ

15. ai proprietari, conduttori e utilizzatori di aree private ricadenti nel raggio di 200 metri dal luogo abituale di ricovero dell'equide, con particolare riferimento all'area ricompresa tra Via di Fonte Lacrimosa, Via Salvatoreto e Via Quarto Conca, di provvedere con la massima tempestività alla rimozione e all'eliminazione dei potenziali focolai larvali presenti nelle rispettive aree di pertinenza e, ove non sia possibile eliminare le raccolte d'acqua, di procedere al loro trattamento mediante l'impiego di prodotti larvicidi autorizzati, nel rispetto delle modalità, delle dosi e delle frequenze indicate in etichetta;

16. ai medesimi soggetti di prestare particolare attenzione alla presenza di ristagni d'acqua in tombini, caditoie, pozzetti, vasche, abbeveratoi, contenitori, fossi, scoline, canalette, piscine, fontane, sottovasi e qualsiasi altro manufatto o superficie suscettibile di costituire focolaio larvale;

17. alla cittadinanza, in particolare nelle ore di maggiore attività delle zanzare, di adottare adeguate misure di protezione individuale, quali l'utilizzo di repellenti autorizzati, l'impiego di zanzariere e, ove possibile, l'utilizzo di indumenti che coprano braccia e gambe.

DEMANDA

Alla Polizia Locale di Fonte Nuova, nonché agli altri organi di vigilanza e controllo competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, la verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza e l'accertamento delle eventuali violazioni.

DISPONE

a) che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Fonte Nuova e sul sito istituzionale dell'Ente;

b) che sia data la massima diffusione del presente provvedimento alla cittadinanza attraverso i canali istituzionali del Comune;

c) che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla ASL Roma 5 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

d) che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale di Fonte Nuova, per la vigilanza e gli eventuali adempimenti di competenza;

e) che copia della presente Ordinanza venga trasmessa agli uffici comunali interessati per quanto di rispettiva competenza;

f) che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, per opportuna conoscenza.

h) alla ditta incaricata dall'Ente per il servizio di cui all'oggetto.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00, secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, all'esecuzione degli interventi necessari, con eventuale addebito delle relative spese ai soggetti responsabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi della normativa vigente.

19/08/2026

Il Sindaco
Umberto Falcioni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)